



## Comune di Giovinazzo

Provincia di Bari  
Piazza Vittorio Emanuele II, 64  
70054 Giovinazzo (BA)  
Tel. 080/3902311 – Fax 080/8942194  
P.I. 02428770727 – C.F. 80004510725

# TASI 2014

La Legge n° 147/2013 ha istituito con decorrenza dal primo gennaio 2014 il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), delegando ai comuni la sua regolamentazione sia in merito alle fattispecie immobiliari sottoposte a tassazione sia le modalità di versamento e l'eventuale introduzione di agevolazioni riferibili all'abitazione principale e unità ad esse assimilate.

L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta Municipale Propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è dovuto alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è, pertanto, possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

Esempio di servizi indivisibili:

- Servizi di anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico
- Servizi di polizia locale
- Servizi di protezione civile
- Servizi di istruzione primaria e secondaria
- Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica

Il Comune di Giovinazzo con proprio Regolamento Comunale (approvato con Delibera di C.C. n. 46 del 07/08/2014) ha disciplinato il nuovo tributo e con delibera di C.C. n. 51 del 07/08/2014 ha stabilito le relative aliquote e detrazioni.

### SU QUALI IMMOBILI SI PAGA LA TASI

Pertanto, nel Comune di GIOVINAZZO la TASI si applica **a tutti i fabbricati (comprese le abitazioni principali) ed a tutte le aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli.**

**La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU**, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011. Per la determinazione delle aree fabbricabili si applica la disciplina prevista dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

## Esclusioni

Sono esclusi dal versamento della TASI **tutti i terreni agricoli ed incolti**, le aree scoperte pertinentziali, accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## Esenzioni:

Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011 (es.: gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9; ecc.).

## Riduzioni:

### Fabbricati inagibili/inabitabili

I fabbricati che per la loro fatiscenza sono stati dichiarati inagibili o inabitabili caratterizzati da uno stato di degrado non superabile con interventi di manutenzione, beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base e l'obbligo di dichiarazione di inagibilità.

### Fabbricati di interesse storico/artistico

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 a prescindere dalla loro destinazione d'uso. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

## CHI DEVE PAGARE LA TASI

Devono versare la TASI **i proprietari o detentori** a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

## RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO "TASI" tra OCCUPANTE e POSSESSORE

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 10%; la restante parte, il 90 %, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**

## ALIQUOTE

Il Comune di Giovinazzo per l'anno 2014 ha deliberato le seguenti aliquote:

- **0,10 per cento:** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- **0,10 per cento:** unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale mediante contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, delle legge 9-12-1998 n. 431, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dagli Accordi Territoriali del 15/11/1999 e del 6/12/2004, definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative
- **0,10 per cento:** aliquota per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- **0,10 per cento:** aliquota per le unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3 e D/1 utilizzate, direttamente dal proprietario ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto o uso sulle stesse, per l'esercizio di imprese commerciali, intendendo per esso l'esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile;
- **0,10 per cento:** aliquota per tutti gli altri immobili.

## DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- **€ 200,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, limitatamente ai nuclei familiari con convivente portatore di Handicap al 100%, il cui reddito ISEE non superi l'importo di € 10.000,00, stabilendo che per usufruire della detrazione il contribuente presenti adeguata documentazione al Comune; tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste la condizione richiesta.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- prima rata di acconto entro **il 16 ottobre 2014**
- seconda rata a saldo entro **il 16 dicembre 2014**

utilizzando i seguenti codici F24:

**CODICE COMUNE: E047**

**CODICE 3958: abitazione principale e relative pertinenze**

**CODICE 3959: fabbricati rurali ad uso strumentale**

**CODICE 3960: aree fabbricabili**

**CODICE 3961: altri fabbricati**

E' consentito anche il pagamento in unica soluzione entro il **16 ottobre 2014**.

**Il versamento non è dovuto per somme complessive annue inferiori o uguali a €2,00.=**

## DICHIARAZIONI E VARIAZIONI

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo**.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

**Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.**